

STUDIO SANTI & Associati



Commercialisti

Consulenza societaria, amministrativa, fiscale e del lavoro

Via Morazzone n. 21

I - 22100 C O M O (CO)

Nr.tel. 031/26.64.84 - 26.59.27

Nr.fax 031/33.01.656

www.studio-santi.it

www.studio-santi.com

Como, Ottobre 2016.

Il 12 ottobre 2016 entra in funzione il S.I.N.P. ossia il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro

Gentili Clienti,

Vi informiamo che il **12 ottobre** 2016 entra in funzione il **SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro)**.

Si tratta di un sistema volto a raccogliere dati in relazione a:

- **infortuni e malattie professionali**, eventi morbosi e mortali, classificati per settore di attività;
- **infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL**, verificatisi in ogni settore di attività;
- **azioni di prevenzione** contro gli infortuni sul lavoro;
- **violazioni** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



La funzione del SINP è sostanzialmente quella di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché di indirizzare le attività di vigilanza.

L'IMPATTO DEL SINP SULL'OPERATO DEI DATORI DI LAVORO

A seguito dell'entrata in funzione del SINP scatta anche l'obbligo, in capo ai datori di lavoro, di comunicare in via telematica all'INAIL, **entro 48 ore** dalla ricezione del certificato medico, **ai fini statistici e informativi**, i dati e le informazioni relativi agli **infortuni sul lavoro** che comportino **l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento**.



Si tratta di infortuni il cui **indennizzo** rimane **interamente a carico del datore di lavoro** (si risolvono nel periodo di carenza) in quanto, non superando i 3 giorni di durata, non fanno scattare l'intervento dell'INAIL.

Il suddetto obbligo è rimasto inattuato fino ad oggi in quanto la sua entrata in vigore era prevista decorsi sei mesi dall'**emanazione** del **decreto** volto a regolamentare la realizzazione e il funzionamento del **SINP**.



Ciò implica che, con l'entrata in vigore del Decreto n. 183 del 25 maggio 2016, fissata per il 12 ottobre 2016, che detta appunto le regole per la realizzazione e il funzionamento del SINP, decorrono i sei mesi, previsti dal comma 1-bis, art. 18, D.Lgs n. 81/2008, scaduti i quali (**e, dunque, dal 12 aprile 2017**), se non interverranno ulteriori modifiche a livello legislativo, scatterà l'obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare, **entro 48 ore** dalla ricezione del certificato medico, **a fini statistici e informativi**, i dati e le informazioni relativi agli **infortuni sul lavoro** che comportino l'**assenza** dal lavoro **di almeno un giorno, escluso** quello dell'**evento**.

L'attuazione di tale obbligo consentirà all'INAIL di tenere monitorati tutti gli eventi di infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla relativa durata, e, dunque, anche quelli che comportano un'assenza di durata inferiore a tre giorni per i quali non sussiste l'obbligo di invio della denuncia.

Ciò assume particolare valenza specie **dopo l'abolizione, con decorrenza 23 dicembre 2015, dell'obbligo di tenuta del registro infortuni** sul quale andavano annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori e che comportassero l'assenza di almeno un giorno.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Studio Santi & Associati



Circ. Lavoro 04/2016.